

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FOTOGRAFICO E VIDEO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA ED ISTITUZIONALE DELL'ENTE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Articolo 1 - Oggetto

Oggetto del presente capitolato è l'affidamento, da parte del Comune di Mantova, del servizio di realizzazione video e attività fotografica dedicate al comune di Mantova.

La città di Mantova riconosciuta patrimonio mondiale dell'umanità dall'Unesco, Capitale Italiana della Cultura e dello Sport, le diverse e future importanti esposizioni e iniziative organizzate in città, richiedono una corretta comunicazione ed una puntuale documentazione degli eventi.

L'estrema versatilità della tecnologia consente un utilizzo della fotografia sotto diversi profili.

E' di interesse per l'amministrazione sia la documentazione della realtà cittadina a fini comunicativi su stampa e sociale, che un utilizzo storico di immagini e video della vita della città.

Tenuto conto che la città di Mantova

- ospita spesso importanti eventi di carattere anche internazionale nelle sedi istituzionali ed organizza nelle prestigiose sale dei palazzi comunali straordinarie esposizioni ed eventi di carattere culturale di alto profilo, capaci di attrarre ed essere una leva di vitalità per la città e la sua immagine a livello anche internazionale;
- organizza iniziativa di diffusione della conoscenza del patrimonio artistico e monumentale di Mantova contribuisce, ed in modo significativo l'organizzazione di mostre temporanee, ad una maggiore azione di promozione e valorizzazione culturale della città.

In queste particolari occasioni si rende indispensabile la presenza di un professionista che sappia cogliere importanti scatti dell'evento e realizzare un appropriato servizio fotografico che risponda alle esigenze e scopi istituzionali dell'ente e di archiviazione delle immagini digitali, selezionando le diverse immagini che immortalano i vari momenti istituzionali, in quanto è importante poter archiviare e mantenere questi momenti, che arricchiscono la città e il suo patrimonio storico e architettonico, poiché viene valorizzato il tessuto storico-culturale della città.

In particolare il servizio oggetto della procedura dovrà riguardare una serie di attività finalizzate alla comunicazione dell'ente, sia dello stato dei lavori e delle opere che di reportage degli eventi e delle iniziative, per la durata di 30 mesi, di seguito specificati:

- produzione di foto e video promozionali del turismo, dello sport, della cultura, di altri ambiti comunali, di cerimonie istituzionali per una comunicazione efficace e creativa;
- scatti e filmati che riproducono gli eventi nel loro manifestarsi, per una archiviazione e uso storico dei materiali prodotti;
- realizzazione di materiale da utilizzare per l'immagine esterna dell'ente, approvato dal Comune di Mantova;

La realizzazione di immagini e filmati deve adempiere alle seguenti caratteristiche:

- Riproduzione fedele dei fatti e accadimenti per un utilizzo storico.
- Prodotto utilizzabile su canali social a seconda delle esigenze segnalate.
- Utilizzo del prodotto video-fotografico a scopo di informazione e comunicazione e pertanto deve rispondere a caratteristiche di efficacia e immediatezza.
- Conservabile su supporti informatici per consentirne una adeguata archiviazione tecnologica.

I "prodotti" saranno realizzati in versione digitale. La ditta fornirà al Comune di Mantova una copia finale di ciascun "prodotto" mediante file sfogliabile in formato adatto per la pubblicazione su social e nelle pagine del sito Internet istituzionale. Eventuali proposte innovative per la versione online.

Gli scatti e le immagini saranno forniti su supporto informatico, la proprietà degli originali è del comune di Mantova, che pertanto potrà chiedere la consegna in qualsiasi momento e rimarranno di proprietà dell'ente, unico titolato a deciderne l'utilizzo e qualsiasi uso dovrà essere preventivamente approvato dal Comune di Mantova;

Disponibilità dell'affidatario a partecipare agli eventi, incontri, iniziative per seguire l'attività dell'ente e interfacciarsi personalmente con il responsabile della comunicazione per ogni utile suggerimento e indicazione di particolari modalità operative richieste dal particolare contesto da riprendere

Le prestazioni elencate nel presente articolo dovranno essere realizzate sotto la supervisione dell'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione Comunale potrà quindi convocare riunioni operative, per la definizione dei progetti richiesti, in base alle particolari necessità che dovessero emergere, con breve preavviso, come da offerta tecnica.

Le caratteristiche sopra esposte costituiscono i requisiti minimi che la ditta deve garantire nell'esecuzione del servizio.

L'affidatario sarà, inoltre obbligato ad eseguire la prestazione con coscienza e diligenza, rispondere tempestivamente e provvedere adeguatamente a eventuali esigenze comunicative improvvise ed urgenti evidenziate dal Comune.

Articolo 2 - Termini di esecuzione e durata del contratto

Il servizio di cui al presente capitolato è affidato per il periodo 30 mesi, con inizio dalla stipula del contratto.

Articolo 3 - Modi di esecuzione del servizio

Le indicazioni di cui all'articolo 1, costituiscono requisiti minimi per l'esecuzione del servizio e potranno essere modificate, previo accordo con la ditta, in caso di sopravvenute modifiche nelle esigenze dell'amministrazione.

Articolo 4 - Importo

Tutti i costi relativi alla corretta esecuzione del servizio sono ad esclusivo carico dell'affidatario.

L'affidatario, pertanto, non potrà avanzare pretese di maggior prezzo.

Articolo 5 - Personale, materiali ed attrezzature

L'affidatario dovrà fornire il nome del responsabile del servizio al quale il Comune di Mantova potrà rivolgersi per ogni necessità. Il responsabile di riferimento sarà l'affidatario che seguirà il Comune di Mantova per tutta la durata dell'affidamento.

L'affidatario dovrà osservare diligentemente gli oneri e le norme previste nel presente capitolato, il segreto professionale, non divulgare fatti e informazioni di cui sia venuto a conoscenza in occasione dell'espletamento del servizio e svolgimento dello stesso nei tempi stabiliti.

Per ogni ritardo, inadempimento od altra irregolarità nell'esecuzione dei lavori, potranno essere applicate le penali di cui al successivo articolo 10.

Articolo 6 - Obblighi dell'affidatario

L'affidatario si obbliga all'esatto adempimento delle condizioni del contratto, delle clausole contenute nel presente capitolato e al generale obbligo ad eseguire il servizio secondo la regola dell'arte e nel rispetto delle caratteristiche minime del servizio di cui all'articolo 3 del presente capitolato speciale.

L'affidatario si impegna inoltre ad eseguire la prestazione secondo le esigenze indicate dall'amministrazione.

L'affidatario è tenuto al rispetto delle vigenti disposizioni previste da leggi, decreti, regolamenti e contratti collettivi e/o aziendali in materia di assicurazione del personale, infortuni sul lavoro, disoccupazione, invalidità, previdenza ed assistenza, contribuzione, etc.

L'affidatario, altresì, non potrà sospendere a nessun titolo il servizio, neppure parzialmente, senza essere stata preventivamente ed esplicitamente autorizzato dall'amministrazione comunale e fatti salvi i casi di forza maggiore.

Articolo 7 - Contestazioni

L'ufficio competente provvederà, all'atto della consegna, ad ulteriore verifica della corrispondenza del servizio realizzato, nonché alla qualità e standard stabiliti dal presente capitolato speciale.

Nel caso il servizio non sia rispondente alle caratteristiche richieste dall'Amministrazione, e non sia, in tutto od in parte, corrispondente alle esigenze dell'ente, il Comune di Mantova applicherà le penali previste dal presente capitolato.

In tali casi il Comune di Mantova esprimerà in forma scritta le contestazioni, cui la ditta ha diritto di replicare muovendo le proprie osservazioni.

In caso di rifiuto o ritardo nell'esecuzione, il Comune di Mantova si riserva il diritto di rivolgersi ad altro operatore, a rischio e spese dell'affidatario.

In ogni caso, l'affidatario sarà ritenuto responsabile dei danni, materiali e/o di immagine eventualmente subiti dal Comune di Mantova per effetto del ritardo o della imperfetta esecuzione della prestazione.

Per ogni ritardo o inadempimento od altra irregolarità nell'esecuzione della prestazione dei servizi potranno essere applicate le penali di cui al successivo articolo 10.

Articolo 8 - Pagamenti

L'amministrazione comunale pagherà all'affidatario il corrispettivo dovuto per l'esecuzione del servizio a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica e previo controllo

della regolarità della fornitura e/o della prestazione da parte del Responsabile dell'Ufficio Comunicazione.

Articolo 9 – Tracciabilità

L'Affidatario si impegna a rispettare quanto previsto all'art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010, comunicando le coordinate bancarie e/o postali del conto corrente dedicato al servizio oggetto della procedura sul quale accreditare il corrispettivo dovuto.

Articolo 10 - Penali

Nel caso si verificano inadempimenti o ritardi rispetto alla corretta esecuzione del servizio, con particolare riferimento alle modalità e tempi di realizzazione, il Comune di Mantova procederà alla formale contestazione degli stessi ai sensi della procedura indicata al precedente articolo 7.

Il Comune di Mantova si riserva la facoltà di applicare una penale pari ad euro 100,00= (cento), per ciascuna violazione contestata ovvero per ogni giorno di ritardo non giustificato.

E' fatto in ogni caso salvo il diritto del Comune di Mantova al risarcimento del maggior danno, materiale e/o di immagine eventualmente subito dal Comune di Mantova per effetto delle violazioni stesse.

Sull'applicazione della penale e sulle motivazioni (così come espresse nella contestazione), sarà data ampia e tempestiva informazione all'affidatario.

In caso di recidiva e, in ogni modo, successivamente alla quinta violazione ovvero al quinto giorno di ritardo ingiustificato, il Comune di Mantova si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

Le penalità saranno detratte dalle competenze dovute alla ditta per l'esecuzione del servizio e, ove necessario, sarà effettuato il recupero delle somme ulteriori.

Articolo 11 - Risoluzione del contratto

Fatto salvo l'applicazione di penali di cui al precedente articolo, il contratto sarà risolto, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal vigente codice civile, in tutti i casi di inadempimento, da parte dell'affidatario, rispetto agli obblighi derivanti dall'incarico.

In particolare, il Comune di Mantova si riserva il diritto di risolvere il contratto in caso di:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non risolte dalla ditta a seguito di formale diffida ad adempiere;
- impiego di personale non sufficiente a garantire la corretta esecuzione del servizio;
- sospensione non autorizzata del servizio;
- violazione del divieto di subappalto;
- gravi ritardi nella realizzazione e/o consegna del servizio

Per l'applicazione delle suesposte disposizioni, il Comune di Mantova si rivarrà su eventuali competenze della ditta derivanti dall'affidamento, senza necessità di diffide formali e fatta salva ogni azione di rivalsa per i danni causati dall'interruzione anticipata del servizio.

Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, l'affidatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso DPR. La violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62, sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

Articolo 12 – Subappalto, cessione del contratto e cessione del credito

E' ammesso il subappalto del servizio di cui al presente capitolato secondo quanto previsto dall'articolo 105 del D.Lgs 50/2016.

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto senza il preventivo consenso scritto dell'amministrazione comunale.

Si considera applicabile la vigente normativa in materia di cessione dell'azienda e di atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

Allo stesso modo non e autorizzata la cessione, anche parziale, dei crediti vantati dalla ditta nei confronti dell'amministrazione comunale in virtù dell'esecuzione del servizio.

Articolo 13 - Stipulazione del contratto e spese contrattuali

La partecipazione alla gara comporta l'assunzione dell'onere, da parte dell'impresa affidataria, delle spese contrattuali.

Le imposte, le tasse ed ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto d'appalto, presente e futura.

Ove, nel termine fissato, l'impresa non ottemperi a quanto richiesto ovvero non si presenti alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito, questo Comune avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'affidamento e procedere all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il contratto sarà sottoscritto mediante scrittura privata in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32 codice dei contratti

Articolo 14 - Tutela dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il COMUNE DI MANTOVA quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.
- In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:
- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
- I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
- Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.
- Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.
- Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.
- I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione;

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.
- In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.
- I dati vengono trattati i dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto.
- La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con stipulazione del contratto a seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della procedura di affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al contratto medesimo.
- Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.
- Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, l'operatore economico aggiudicatario sarà nominato RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI per le attività collegate con l'esecuzione dell'appalto. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
- I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al COMUNE DI MANTOVA.
- Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è Comune di Mantova, con sede in Mantova, Via Roma n. 39, cap. 46100.
- È stato designato quale Responsabile per la protezione dei dati personali ICAR SRL in VIA E TEDESCHI N 12F - REGGIO EMILIA Telefono : 0522517193 E-mail : ragioneria@icarsrl.it PEC : icarsrl@interfreepec.it Soggetto individuato quale referente per il titolare/responsabile: GOLTARA SIMONA, Tel. 0376 803074 - E-mail: consulenza@entilonline.it PEC: simona.goltara@mantova.pecavvocati.it

- L'elenco aggiornato dei RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO designati dal titolare è disponibile su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: COMUNE DI MANTOVA, e-mail: comune.mantova.aoo@legalmail.it

Articolo 15 - Controversie

Le controversie che non sia possibile dirimere in via amichevole od amministrativa sono di competenza del foro di Mantova.

Articolo 16 - Disposizioni particolari e rinvio

Il Comune di Mantova si riserva la facoltà di rivolgersi all'impresa classificata seconda nella graduatoria delle offerte valide nel caso l'impresa affidataria non provveda entro il termine assegnato a produrre la documentazione necessaria alla stipulazione del contratto ovvero nel caso in cui, dalla documentazione prodotta, risulti non in possesso dei requisiti dichiarati.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia alla normativa vigente in materia.

Articolo 17 - Clausola Consip

Ai sensi delle disposizioni introdotte dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, qualora dopo l'aggiudicazione provvisoria, ovvero dopo l'aggiudicazione definitiva ma prima della stipulazione del contratto- emergano condizioni CONSIP migliorative rispetto a quelle poste a base di gara, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione definitiva ovvero, rispettivamente ad annullare l'aggiudicazione definitiva assunta. L'Amministrazione si riserva in tale eventualità o di aderire direttamente alla convenzione Consip migliorativa, ovvero di indire una nuova procedura.

Come disposto dall'art 1 comma 13 della Legge 7 agosto 2012 n. 135 l'amministrazione si riserva il diritto di recesso qualora i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.P.A. ai sensi dell'art.26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488.